

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 538 Misura di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall'[articolo 531](#) può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli [articoli 532](#), [533](#), [534](#), [535](#) e [536](#).